



Circ. n. 31

**Alle studentesse e agli studenti**

**Alle famiglie**

**Al personale Docente**

**Al Direttore S.G.A.**

**Al sito web**

**OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA DELLE LEZIONI E DEL LIMITE MASSIMO DI ASSENZE AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO**

**Premessa**

Ai fini della validità degli anni scolastici, ivi compreso l'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuna studentessa e ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 122/099, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle eventuali deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

**Monte ore annuale personalizzato**

La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di frequenza scolastica è, ai sensi dell'art. 2, comma 10, e dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009, come richiamato e precisato anche nella C.M. n. 20 del 4.3.2011, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline come definito dagli ordinamenti scolastici e risultante dai quadri-orario degli specifici percorsi di studio. Si precisa che il riferimento all'orario annuale personalizzato, va interpretato, per la scuola secondaria di secondo grado, in relazione alla specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi, e va inquadrato, in generale, nella cornice normativa del D.P.R. 275/99. Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

Ciò premesso si forniscono di seguito il limite minimo di frequenza delle lezioni e il limite massimo di assenze ai fini della validità dell'anno scolastico:

<b>ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO</b>				
<b>Classi</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Monte ore annuale (D.P.R. 88/10) [ore]</b>	<b>Limite minimo frequenza scolastica (3/4 del monte ore annuale) [ore]</b>	<b>Limite massimo assenze (1/4 del monte ore annuale) [ore]</b>
1 <sup>a</sup> - 2 <sup>a</sup> - 3 <sup>a</sup> - 4 <sup>a</sup> - 5 <sup>a</sup>	Agraria, Agroalimentare e Agroindustria	1056	792	264
1 <sup>a</sup> - 2 <sup>a</sup> - 3 <sup>a</sup> - 4 <sup>a</sup> - 5 <sup>a</sup>	Chimica, Materiali e Biotecnologie	1056	792	264

Si precisa che, nel caso di studentesse e studenti che, non avvalendosi dell'insegnamento dell'IRC, né di attività alternative, abbiano optato per la non frequenza della scuola, il limite minimo di assenze dovrà essere determinato sulla base del "curricolo individuale" di ogni studentessa e di ogni studente.

### **Deroghe**

Si precisa infine che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe ai limiti di cui sopra, per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione delle studentesse e degli studenti interessati. Spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle presenti indicazioni, se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Ad ogni buon fine, si forniscono di seguito le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe, secondo il deliberato del Collegio dei Docenti nella seduta del 14 maggio 2021 (delibera n. 56):

- a) **MOTIVI DI SALUTE:** assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con

- certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN; assenze continuative (da 5 giorni in su) o ricorrenti per gravi motivi di salute certificati dal medico curante che impediscono la frequenza assidua; assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- b) MOTIVI DI FAMIGLIA: assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari (per es. attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto in famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trasferimento della famiglia, rientro nel paese d'origine per motivi legali o per inderogabili motivi di famiglia) autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente Scolastico; inadempienza dei genitori segnalata ai Servizi Sociali o inserimenti scolastici tardivi;
  - c) MOTIVI SPORTIVI: partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
  - d) MOTIVI COVID-CORRELATI: eccezionale documentata ed oggettiva impossibilità ad accedere alla DAD ovvero alla DDI autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente Scolastico;
  - e) ALTRI MOTIVI: per alunni con bisogni educativi speciali se debitamente documentati nel P.E.I. o nel P.D.P.

La presente è pubblicata sul sito Web ed è valevole per notifica a ogni singola studentessa e a ciascuno studente e alle relative famiglie.

Il Dirigente Scolastico

**Prof. Francesco Panico**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93